



MOZIONE n. 87

Il Consiglio regionale

premesso che

- la nostra legge regionale statutaria del 4 marzo 2005 n. 1, stabilisce espressamente nell'articolo 58, comma 1, che *"Gli uffici della Regione, gli enti e le aziende istituiti o dipendenti dalla Regione garantiscono l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la responsabilità dell'amministrazione."*, così come stabilito a livello nazionale dalla legge 241/1990, articolo 1;
- allo stesso modo, il principio di trasparenza è sancito nelle norme in materia ambientale, d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, con l'articolo 178, comma 1 *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali."*;
- la legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate) istituisce il Piano di Bonifica, individuandone le funzioni ed i contenuti, articolo 7, commi 1 e 2; la legge determina altresì la validità del suddetto articolo 8, comma 1 *"Il Piano di bonifica, che integra il Piano regionale di gestione dei rifiuti, viene approvato dal Consiglio regionale, anche separatamente e ha validità triennale."*;
- sempre la l.r. 42/2000 introduce e norma il contenuto dell'Anagrafe dei Siti da bonificare, articolo 5;
- l'articolo 251, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, indica tre capisaldi che deve contenere l'Anagrafe dei siti da bonificare: *"a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi; b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica; c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242."* e demanda con il comma 3 la restante definizione dei contenuti all'APAT (ora ISPRA);
- la Regione Piemonte quindi, segue i criteri stabiliti dall'APAT, ora ISPRA - criteri per la predisposizione dell'anagrafe dei siti da bonificare, ex d.m. ambiente n. 471, del 25 ottobre 1999 contenuti e struttura dati. Nel capitolo 2 - CONTENUTI DELL'ANAGRAFE vengono individuate 5 sezioni informative del contenuto dell'Anagrafe, così suddivise:

- a) Sezione anagrafica - contenente: 1) identificazione, individuazione e destinazione d'uso del sito, data di inserimento in Anagrafe, tipo di attività svolta sul sito; 2) tipologia e durata degli interventi; 3) soggetti interessati (proprietari, utilizzatori, concessionari, responsabili inquinamento, soggetto che deve agire in via sostitutiva, curatore fallimentare);
- b) Sezione tecnica - contenente: 1) identificazioni delle sostanze rilevate nelle diverse matrici ambientali che superano i limiti tabellari; 2) le principali sorgenti di inquinamento presenti nel sito; 3) ulteriori elementi caratterizzanti il sito quali presenza di falda e di pozzi, informazioni sull'accessibilità al sito;
- c) Sezione procedurale - contenente la storia procedurale e l'iter amministrativo del sito (quali ordinanze, comunicazioni, progetti, autorizzazioni, certificazioni);
- d) Sezione interventi di bonifica e controlli sul sito - contenente per insiti già bonificati, le principali informazioni sulle superfici e i volumi delle matrici contaminate, sulle modalità e le tecnologie utilizzate e i controlli effettuati;
- e) Sezione finanziaria - contenente le indicazioni sui costi degli interventi di bonifica, sui soggetti coinvolti, sull'ammontare della garanzia finanziaria.;

considerato che nel sito ufficiale della regione Piemonte, regione.Piemonte.it, nella sezione AMBIENTE ->BONIFICHE:

- attualmente è possibile visionare una sottosezione dedicata al piano regionale per la bonifica delle aree inquinate del Piemonte. Vi è pubblicato il Piano risalente di fatto al 1998, e pubblicato ufficialmente nel 2000. Quindi, si deduce dalla legge, non più in vigore da 10 anni. Non è presente altro documento aggiornato;
- è inoltre possibile visionare la sottosezione Anagrafe dei Siti contaminati. All'interno è presente una schermata di introduzione del quale si indica che: "i soggetti coinvolti nella costruzione/alimentazione dell'Anagrafe regionale dei siti da bonificare sono la Regione Piemonte, le province e l'ARPA-Piemonte", e si garantisce che il sistema è realizzato dal CSI e contiene tutte e 5 le sezioni individuate dall'APAT. Sotto c'è il paragrafo dedicato alla "consultazione". Ci si aspetta dunque di trovare i 3 obblighi dell'articolo 251 del d.lgs, 152/2006, e le 5 sezioni complete prescritte dall'ente avente facoltà. Purtroppo l'unica cosa visualizzabile per, ad esempio, il Comune di Ivrea è la tabella in ALLEGATO 1. Non risulta essere presente altro dato né una legenda;

valutato che

- il sito della Regione Piemonte è il sito ufficiale al quale i cittadini si rivolgono per avere le informazioni riguardanti argomenti specifici, e nella fattispecie la tutela dell'ambiente e della salute, informazioni peraltro che spettano per legge;
- un cittadino piemontese, quindi, che vuole verificare in che situazione si trova la discarica abusiva presente dietro casa sua e se sussiste un pericolo per la sua salute non è messo nelle condizioni di poterlo fare. Si ritrova davanti un contesto poco chiaro, frammentato ed incompleto; il Piano di Bonifica è vecchio, l'Anagrafe non solo vergognosamente riporta 3 dati incompleti, ma il sito da bonificare è codificato senza una legenda;
- risulta quindi non rispettare il principio di trasparenza e di non riportare alla lettera ogni prescrizione contenuta nelle leggi e regolamenti aventi forza di legge, soprattutto per una materia così delicata che riguarda la tutela ed il rispetto del nostro territorio piemontese e di conseguenza della nostra salute.

ALLEGATO 1. Esempio di visualizzazione delle uniche informazioni presenti per la città di Ivrea.

► Ivrea (6 interventi di bonifica)

 Suolo e sottosuolo  Acque superficiali  Acque Sotterranee				
CODICE REGIONALE	CODICE PROVINCIALE	MATRICE AMBIENTALE	CATEGORIA SOSTANZE INIZIALMENTE RINVENUTE	INTERVENTO (quando linkato si può accedere alle informazioni sugli interventi con bonifica conclusa)
01 - 00185	TO - 00009			VERIFICA IN CORSO
01 - 01030	TO - 00144		Aromatici Idrocarburi	BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE
			Composti organici aromatici Idrocarburi	
01 - 01318	TO - 00243		Composti inorganici e metalli	VERIFICA IN CORSO
01 - 01379	TO - 00277		Composti inorganici e metalli Idrocarburi Aromatici policiclici	VERIFICA IN CORSO
			Inquinanti inorganici e metalli	
01 - 01447	TO - 00301		Composti inorganici e metalli Diossine e furani	VERIFICA IN CORSO
01 - 01465	TO - 00305		Composti inorganici e metalli	VERIFICA IN CORSO

impegna la Giunta regionale

- a modificare la sottosezione "Anagrafe dei siti contaminati", in modo da rendere nota la mole di informazioni mancanti, così come prescritto nell'articolo 251 del d.lgs 152/2006 e successive modifiche e secondo le indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- ad aggiornare la sottosezione "Piano regionale di bonifica delle aree inquinate".

====oOo====

*Testo del documento votato con modifiche ed approvato all'unanimità nell'adunanza
consiliare del 16 giugno 2015*